N. R.G. 16535/2017

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Ciavattone, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16535/2017 promossa da:

[redacted] nato in Paraguay il 4.4.1975 [redacted] con il patrocinio dell'avv.to LEO LOREDANA;

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO- QUESTURA DI ROMA – PREFETTURA DI ROMA;

RESISTENTE-CONTUMACE

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: impugnazione provvedimento di espulsione

Con ricorso depositato il 10.10.2017 il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento emesso dal Prefetto di Roma il 15.9.2017, notificatogli in pari data, con il quale era stata disposta la sua espulsione in quanto irregolarmente presente sul territorio italiano; a sostegno della domanda ha dedotto l'illegittimità del provvedimento in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto dei vincoli familiari esistenti in Italia, essendo il ricorrente coniugato e padre di due figli minori inseriti da tempo nel contesto scolastico e sociale italiano, uno dei quali peraltro sottoposto ad un percorso terapeutico per la patologia da cui è affetto; ha prodotto provvedimento della Corte di Appello di Roma – Sezione Minorenni- del 30.11.2017 con il quale è stata autorizzata la sua presenza in Italia per un periodo di due anni in forza dell'art.31 comma terzo D.lgs.286/1998 nell'interesse del figlio minore [redacted] portatore di handicap grave ai sensi dell'art.3 della l.104/1992.

La parte resistente non si è costituita in giudizio.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.3.2018.

***

Deve in primo luogo rilevarsi che, nel caso in esame, si configura una deroga alla competenza del giudice di pace, che di regola giudica sui ricorsi avverso le espulsioni del prefetto in base all'art.18 del d.lgs. 150/2011, posto che l'art. 1 bis, D.L. 241/2004, convertito in legge 271/2004, dispone che rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica a conoscere della legittimità dei decreti espulsivi emanati nei confronti di stranieri che abbiano in corso giudizi inerenti il diritto all'unità familiare o di autorizzazione all'ingresso e/o al soggiorno del familiare di minore straniero (art. 31, co. 3, T.U. immigrazione).

Ciò premesso, il ricorso è fondato.

L'art.13 comma 2-bis del d.lgs. 286/1998 dispone che "Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare

Dr. ARUBA PEC S.P.A. NGCA 3 Serial#: 7cc2efd5dd86a0da044c61010cb6582

ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

La suprema Corte (Cass. n. 15362/2015) ha affermato che l'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, si applica - con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Costituzionale, senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 cit., che non prevede gradazioni o gerarchie. (Nella specie, la S.C. aveva cassato il provvedimento impugnato che, nel considerare esclusivamente le condizioni di vita delle ricorrenti straniere in Italia, aveva omesso di prendere in esame il rapporto con il paese d'origine e l'esistenza di un legame familiare e di un nucleo, composto dalle medesime ricorrenti, sorto e radicatosi nel territorio dello Stato).

Alla luce dei principi appena illustrati, è dunque necessario che il Prefetto, prima di procedere all'espulsione del cittadino straniero che ha fatto ingresso irregolare in Italia o che soggiorni irregolarmente nel nostro Paese, sia tenuto a svolgere una verifica sulla particolare situazione di fatto nella quale lo stesso versa, valutando la presenza in Italia di legami personali e familiari particolarmente significativi in base alla loro durata nel tempo ed alla loro stabilità.

Nel caso in esame, risulta dalla documentazione depositata in giudizio che il ricorrente si trova da qualche anno in Italia insieme alla moglie ed a due figli minori (nati rispettivamente nel 2004 e nel 2010), che risultano inseriti nel contesto scolastico italiano; inoltre, il figlio più piccolo, in virtù della patologia da cui è affetto (disturbo dell'attenzione e del linguaggio), necessita di terapia riabilitativa ed è seguito dalla Asl competente. Appare quindi evidente che l'espulsione del genitore convivente, anche alla luce della particolare fragilità del figlio minore [redacted], arrecherebbe sicuro pregiudizio alla prole e si porrebbe in contrasto con il diritto all'unità familiare.

Deve dunque ritenersi che, alla luce dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato in Italia, della lunga durata del suo soggiorno, nonché del prolungato distacco dalle relazioni socioculturali con il paese d'origine, il provvedimento impugnato debba essere annullato.

L'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art.702 bis c.p.c, così dispone:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Roma il 15.9.2017, notificato al ricorrente in pari data, e di ogni altro atto consequenziale;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, in data 24/04/2018

IL GIUDICE
dott.ssa Cristiana Ciavattone